

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Cessazione della materia del contendere: cosa accade se il fatto sopravvenuto è allegato da una sola parte?**

*La pronuncia di cessazione della materia del contendere può aversi soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottopongono al giudice conclusioni conformi in tal senso; in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice il quale, qualora sia possibile ritenere che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato in modo pieno ed irretrattabile, lo dichiara.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.10.2015, n. 20170**

...omissis...

Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

"Con sentenza depositata in data 18/12/2012, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da xxxxxxxxntesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ex L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modifiche, in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della xxxxx xxxxx dichiarava improponibile la domanda avanzata dalla xxon ricorso del 22/7/2005. La Corte territoriale traeva argomenti a sostegno della necessità della domanda amministrativa dall'applicabilità, anche alla materia dei benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto, della decadenza triennale di cui al D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47; riteneva che dagli atti risultasse solo la domanda presentata all'I.xxx per conoscenza all'I.N.P.S. ma priva del timbro di ricezione da parte di quest'ultimo. Avverso tale xxxxx ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

L'I.N.P.S. resiste con controricorso.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dall'I.N.P.S..

La questione della doppia attestazione sull'originale della sentenza di una data di consegna "per la pubblicazione" e di una data "di pubblicazione" è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale che nella decisione del 22 gennaio 2015 n. 3 ha affermato: "Per costituire dies a quo del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, situazione che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzata solo in corrispondenza di quest'ultima. Il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende di fatto inoperante la dichiarazione dell'intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa".

Nel caso in esame, la tempestività del ricorso per cassazione va, dunque, valutata non in relazione alla data di consegna della sentenza alla cancelleria "per la pubblicazione" (11/12/2012) ma alla data "di pubblicazione" (18/12/2012).

L'eccezione va, di conseguenza, disattesa.

Va, poi, rilevato che, in sede di controricorso, l'I.N.P.S. ha dato atto che, a seguito dell'emissione da parte dell'I.N.A.I.L., dell'attestazione di esposizione all'amianto, l'Istituto ha provveduto a riconoscere in favore della controparte la rivalutazione contributiva, ex L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Tale circostanza, che pare confermata dalle risultanze dell'estratto contributivo della ricorrente (prodotto in uno con il controricorso al fine di documentare la sopravvenuta carenza di interesse) comporterebbe, ove la parte ricorrente concordasse sulla completa eliminazione delle ragioni di contrasto, una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Per l'eventualità che tanto non dovesse verificarsi, si esaminano di seguito le censure di cui al ricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. nonché della L. n. 533 del 1973, art. 8. Lamenta che, a fronte di un principio di prova (domanda avente come destinatari l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S. ma con timbro di ricezione del solo l'I.N.A.I.L.), la Corte territoriale avrebbe dovuto esercitare i poteri d'ufficio per superare l'incertezza.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione, mancata e/o errata applicazione degli artt. 346 e 416 c.p.c. nonché dell'art. 112 c.p.c.. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto l'improponibilità della domanda in assenza di eccezione proposta dall'I.N.P.S. in grado di appello.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, della L. n. 326 del 2003, art. 47, D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 47, L. n. 350 del 2003, art. 3, del D.M. 27 ottobre 2004, della L. n. 179 del

2002, art. 18, comma 8, dell'art. 443 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Lamenta che la Corte di merito non abbia fornito spiegazioni in ordine alla ritenuta necessità di una domanda amministrativa. Rileva che l'azione giudiziaria deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla domanda amministrativa solo se la stessa sia espressamente prevista dalla legge e che, nella specie, prima degli interventi legislativi del 2003, non sussisteva alcun obbligo in tal senso.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 (overruling giurisprudenziale) in riferimento all'art. 443 c.p.c. ed alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, L. n. 326 del 2003, art. 47, D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 47, L. n. 350 del 2003, art. 3, del D.M. 27 ottobre 2004. Rileva che il mutamento di giurisprudenza su aspetti meramente processuali (tra cui rientra il procedimento amministrativo) ha precluso il diritto di azione o difesa della parte che aveva riposto la propria fiducia nella stabilità del precedente.

Ragioni di ordine logico impongono il prioritario esame del secondo motivo di ricorso che è manifestamente fondato.

In tema di prestazioni previdenziali, le questioni attinenti alla proponibilità dell'azione sono rilevabili d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato - cfr. Cass. 12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 29 dicembre 2004, n. 24103; Cass. 27 dicembre 2010, n. 26146; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063 -. Per il verificarsi della suddetta condizione della formazione del giudicato non è invero sufficiente la decisione nel merito della causa (c.d. giudicato interno implicito) essendo necessario che l'eccezione (di improponibilità) sia stata oggetto di discussione e che la decisione (implicita) sia rimasta priva di impugnazione (c.d. giudicato interno espresso) - cfr., in tal senso, in merito ad analoga questione posta con riguardo alla decadenza di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, Cass. 13 settembre 2013, n. 20978 e Cass. 23 giugno 2003, n. 9952; si vedano anche Cass. 8 luglio 2014, n. 15531 in materia di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e Cass. 4 novembre 2011, n. 22899 in materia di giudicato interno espresso sui requisiti socio-economici per una prestazione assistenziale.

Nella specie, dal ricorso per cassazione (che, nel rispetto del principio di autosufficienza, puntualmente riporta il contenuto degli atti richiamati, nelle parti necessarie a reggere le censure) emerge che nel giudizio di primo grado la discussione aveva riguardato anche le questioni della (im)proponibilità della domanda e della decadenza (avendo entrambe costituito oggetto di preliminare eccezione da parte dell'I.N.P.S.) mentre nessuna pronuncia espressa vi era stata da parte del Tribunale in ordine a tali questioni (implicitamente disattese in ragione della decisione nel merito). Poichè l'appello dell'Istituto aveva riguardato solo il merito (e cioè la prova della sussistenza della esposizione), ogni esame (ancorchè d'ufficio) delle questioni preliminari sollevate in primo grado dall'I.N.P.S. era definitivamente precluso.

Per quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di cessazione della materia del contendere ovvero l'accoglimento del secondo motivo di ricorso con l'assorbimento degli altri, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio ad altro giudice per l'esame del merito, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5".

Nessuna delle parti ha depositato memoria.

Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del xxxxS., si ricorda che una pronuncia del genere può aversi soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso - Cass. 22 dicembre 2006, n. 27460; Cass. 8 novembre 2007, n. 23289;

Cass. 20 marzo 2009, n. 6909 -; in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice il quale, qualora sia possibile ritenere che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato in modo pieno ed irretrattabile, lo dichiara - Cass. 16/03/2015, n. 5188 -.

Orbene, nella specie, nessun elemento è stato fornito dall'odierna ricorrente in ordine alla completa eliminazione delle ragioni di contrasto ed è così mancato quel reciproco darsi atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio tale da far venire meno la necessità della pronuncia in precedenza richiesta.

Inoltre, se pure è vero che dall'estratto prodotto in uno con il controricorso (aggiornato a data successiva alla notifica del ricorso per cassazione) si rileva l'avvenuta rivalutazione contributiva di determinati periodi di lavoro (in tutto coincidenti con quelli oggetto di domanda) tuttavia non è dato evincere nè se tale riconoscimento risalga ad epoca anteriore al ricorso per cassazione nè se lo stesso sia del tutto satisfattivo delle pretese (relative alla rivalutazione contributiva in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8).

Conseguentemente va accolto il secondo motivo di ricorso con assorbimento degli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto rinviandosi, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari che, in diversa composizione, esaminerà il merito, accertando anche quando ed in che termini sia avvenuto il soddisfacimento-----del diritto azionato, al fine di valutarne eventualmente l'idoneità a determinare la cessazione della materia del contendere.

p.q.m.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso con assorbimento degli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.